

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIANOTTI, VISCONTI, SENESI, BISSO,
BAIARDI e LONGO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1991

Cessione in proprietà degli alloggi di servizio ASLS per il personale postelegrafonico

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema abitativo resta in Italia fonte di notevoli tensioni, soprattutto nelle aree a maggiore densità di popolazione. Ciò richiede uno sforzo costruttivo di alloggi a canone contenuto, che solo i pubblici poteri possono condurre.

Numerose Amministrazioni dello Stato (e segnatamente quella postelegrafonica) hanno, negli scorsi decenni, realizzato programmi per fornire ai propri dipendenti alloggi che li accogliessero, dovendo tali dipendenti spostare la propria residenza dal luogo di origine ad altro luogo per motivi di lavoro. Le mutate basi di reclutamento del personale hanno drasticamente ridotto l'esigenza dell'Amministrazione postelegrafonica, come di altre Amministrazioni dello

Stato, di disporre di alloggi di servizio. La legge 28 marzo 1991, n. 110, trasformando da assegnatari in inquilini gli abitanti degli alloggi di servizio assegnati in locazione semplice, ha riconosciuto tale nuova situazione.

È noto, essendo stato più volte manifestato dal Governo, l'orientamento di alienare gli edifici abitativi pubblici; e sembra evidente che nell'acquisto debbano essere favoriti gli assegnatari e inquilini.

Inoltre si devono considerare, nella valutazione degli stabili, due criteri che a noi sembrano essenziali. Il primo è lo stato degli immobili, costruiti con materiali prefabbricati, situati in zone generalmente molto periferiche, oggetto di una manutenzione inadeguata; il secondo è la disponibili-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lità finanziaria degli assegnatari e inquilini. Gli importi degli stipendi pagati dall'Amministrazione postelegrafonica sono noti e sono essi a formare, essenzialmente, la capacità di spesa dei potenziali acquirenti.

Per le ragioni che abbiamo brevemente esposto riteniamo che per la vendita degli alloggi di proprietà dell'Amministrazione in oggetto si debba procedere ad una valuta-

zione in base all'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, integrato dalle modifiche introdotte dall'articolo 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Peraltro tali norme sono state utilizzate per la vendita degli alloggi economici per i postelegrafonici e, ancora oggi, per la vendita di alloggi realizzati dagli istituti autonomi per le case popolari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate a cedere in proprietà gli alloggi di servizio realizzati ai sensi delle leggi 7 giugno 1975, n. 227, e 10 febbraio 1982, n. 39, assegnati ai dipendenti mediante bando di concorso.

2. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi gli attuali inquilini e gli aventi causa alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli alloggi non assegnati o non ancora realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno titolo all'acquisto gli inquilini che otterranno il contratto d'affitto dell'alloggio a norma del vigente regolamento.

4. Il prezzo di vendita degli alloggi è stabilito da una apposita commissione nominata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di cui farà parte anche un rappresentante dell'ufficio tecnico erariale. Nella determinazione di tale valore la commissione tiene conto dei criteri di cui all'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, integrato dall'articolo 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

5. Per la concessione di mutui agli inquilini che ne facciano domanda l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può stipulare una convenzione con uno o più istituti di credito.

6. È stabilito il divieto di alienare a qualsiasi titolo l'alloggio acquistato per un periodo di cinque anni dalla data di acquisto e, comunque, solo al completo pagamento del prezzo pattuito.

7. L'inquilino, che non sia in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori, può avanzare domanda di acquisto dell'alloggio soltanto se provvede a sanare la morosità.

8. Gli alloggi rilasciati dagli inquilini dopo la data di entrata in vigore della presente legge e quelli che non sia possibile assegnare per mancanza di domanda sono ceduti all'Istituto postelegrafonici e alla Cassa depositi e prestiti.

9. I trasferimenti del diritto di proprietà sugli alloggi di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili.

10. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sono determinate le norme di attuazione della presente legge e sono indicati gli alloggi che, per esigenze di servizio, non vengono ceduti.